

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1014 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2019****che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliери, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliери e dei punti di controllo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, e l'articolo 64, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce tra l'altro il quadro per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione da paesi terzi intesi a verificare il rispetto della legislazione dell'Unione, al fine di proteggere la salute umana, animale e vegetale, il benessere degli animali e, relativamente agli organismi geneticamente modificati (OGM) e ai prodotti fitosanitari, anche l'ambiente. Il regolamento prevede che siano effettuati controlli ufficiali su partite di animali e merci presso il posto di controllo frontaliери di primo arrivo nell'Unione. A tal fine gli Stati membri devono designare posti di controllo frontaliери.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce i requisiti minimi che i posti di controllo frontaliери devono soddisfare per essere designati. È pertanto opportuno stabilire norme dettagliate sui requisiti minimi relativi alle infrastrutture, alle attrezzature e alla documentazione dei posti di controllo frontaliери.
- (3) Al fine di proteggere la salute umana e animale, dovrebbero essere stabilite ulteriori norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliери che sono stati designati per la categoria di animali e per alcune categorie di merci quali i prodotti di origine animale, i sottoprodotti di origine animale, il materiale germinale, i prodotti compositi e il fieno e la paglia.
- (4) In alcuni casi, per tener conto delle specifiche condizioni di scarico di alcune partite non trasportate in container, quali partite di prodotti della pesca o partite di sottoprodotti di origine animale costituite ad esempio da lana, e di partite di merci alla rinfusa di volume elevato, che consistono in grandi quantità di merci trasportate senza essere imballate, i posti di controllo frontaliери dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di avere una zona di scarico coperta da un tetto. Considerato che le partite di liquidi alla rinfusa di origine animale e di origine non animale sono scaricate direttamente dai mezzi di trasporto in cisterne mediante tubi speciali, i posti di controllo frontaliери non dovrebbero essere tenuti a disporre di zone o locali per lo scarico di merci e locali d'ispezione o zone d'ispezione per l'esecuzione di controlli ufficiali e altre attività ufficiali sui liquidi alla rinfusa.
- (5) Al fine di prevenire i rischi di contaminazione incrociata, è opportuno stabilire requisiti di separazione per le strutture di scarico, magazzino e ispezione presso i posti di controllo frontaliери che sono stati designati per i prodotti di origine animale, i prodotti compositi, i sottoprodotti di origine animale e il materiale germinale. È tuttavia opportuno prevedere deroghe ai requisiti di separazione quando il posto di controllo frontaliери è stato designato unicamente per merci imballate, oppure per merci imballate e determinate merci non imballate qualora

⁽¹⁾ GUL 93 del 7.4.2017, pag. 3.

